



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 3031

Seduta del 06/04/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

LEGGE REGIONALE 31/3/2020 N. 4. DETERMINAZIONI IN ORDINE AI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE 26/93 PER ADEMPIMENTI IN MATERIA VENATORIA, IN ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 7 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 inerente la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020);
- l'Ordinanza 3 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento Protezione Civile. Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n. 32 del 08-02-2020); l'Ordinanza 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia. (GU Serie Generale n. 47 del 25-02-2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25/02/2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01605)";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;

- la legge regionale 16 agosto 1993, n.26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria», in particolare gli articoli 28, 30, 33 e 35;
- la legge regionale "Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" n. 4 del 31 marzo 2020;

**CONSIDERATO** che gli articoli 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7 e 35 c.2.1 e 3 della L.r. 26/93 stabiliscono scadenze temporali relative ad alcuni adempimenti a carico dei cacciatori e degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia, nello specifico:

- Art. 28. c. 7:

- o iscrizione presso l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori ivi residenti entro il 31 marzo di ogni anno, prorogabile al 31 maggio mediante il pagamento di una quota associativa maggiorata del 20%;
- o iscrizione presso l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori che non vi sono residenti, già iscritti nella stagione precedente, o nella stagione venatoria 2018/2019 se non residenti in Lombardia, entro il 31 marzo di ogni anno;

- Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell'assemblea dei soci degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile;

- Art. 33.

- o c. 6: presentazione delle domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

o c. 7: accoglimento delle domande di adesione presentate dai cacciatori da parte del comitato di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 maggio;

- Art. 35. c 2.1:

o presentazione da parte dei cacciatori della richiesta di fruizione di un pacchetto di dieci giornate per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, al comitato di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 marzo;

o rilascio autorizzazione ai richiedenti il pacchetto delle dieci giornate da parte del comitato di gestione di ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia entro il 31 maggio;

- Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l'eventuale modifica dell'opzione della forma di caccia entro il 31 marzo di ogni anno;

**CONSIDERATO** quanto stabilito dall'art. 1 della legge regionale 31 marzo 2020 n. 4, in materia di differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali intercorrenti tra il 31 marzo ed il 31 maggio;

**RITENUTO** pertanto, in via eccezionale, in virtù di quanto previsto dalla sopracitata legge, di prorogare tutti i termini temporali sopra elencati, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 26/93, come di seguito specificato:

- Art. 28. c. 7:

o iscrizione presso l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori residenti entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio senza alcuna maggiorazione;

o iscrizione presso l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori non residenti già iscritti nella stagione precedente, o nella stagione venatoria 2018/2019 se non residenti in Lombardia, entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell'assemblea dei soci degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile: scadenza prorogata al 15 giugno;

- Art. 33.

o c. 6: presentazione delle domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno: scadenza prorogata al 15 maggio;

o c. 7: accoglimento delle domande di adesione da parte del comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 15 giugno;

- Art. 35. c 2.1:

o presentazione richiesta di fruizione di un pacchetto di dieci giornate per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, al comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

o rilascio autorizzazione ai richiedenti il pacchetto delle dieci giornate da parte del comitato di gestione di ambiti e comprensori entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 15 giugno;

- Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l'eventuale modifica dell'opzione della forma di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

**VALUTATO**, altresì, opportuno determinare che il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie possa adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei suddetti termini, anche in riferimento alle modalità di cui agli artt. 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7, 35 c. 2.1, 35 c. 3 citati, in coerenza con eventuali successive disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID – 19;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**All'unanimità dei voti**, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Recepite le premesse,

1. di prorogare, ai sensi della legge regionale 31 marzo 2020 n. 4, le scadenze temporali individuate dalla L.r. 26/93, articoli 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7 e 35 c. 2.1 e c. 5 come di seguito indicato:

- Art. 28. c. 7:

o iscrizione presso l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori residenti entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio senza alcuna maggiorazione;

o iscrizione presso l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia per i cacciatori non residenti già iscritti nella stagione precedente, o nella stagione venatoria 2018/2019 se non residenti in Lombardia, entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

- Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell'assemblea dei soci degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile: scadenza prorogata al 15 giugno;

- Art. 33.

o c. 6: presentazione delle domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno: scadenza prorogata al 15 maggio;

o c. 7: accoglimento delle domande di adesione da parte del comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 15 giugno;

- Art. 35. c 2.1:

o presentazione richiesta di fruizione di un pacchetto di dieci giornate



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, al comitato di gestione degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

o rilascio autorizzazione ai richiedenti il pacchetto delle dieci giornate da parte del comitato di gestione di ambiti e comprensori entro il 31 maggio: scadenza prorogata al 15 giugno;

- Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l'eventuale modifica dell'opzione della forma di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;
- 2. di determinare che il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie possa adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei suddetti termini, anche in riferimento alle modalità di cui agli artt. 28 c. 7, 30 c.11, 33 c. 6 e 7, 35 c. 2.1, 35 c. 3 citati, in coerenza con eventuali successive disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID – 19;
- 3. di pubblicare, ai fini informativi, il presente provvedimento sul BURL e sul portale internet di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI